

Ai Direttori delle Strutture INFN
Ai Direttori delle Direzione e dei Servizi dell'AC
Al Servizio di Presidenza INFN

e p.c. al Direttore Generale INFN

LORO SEDI

OGGETTO: *congedo parentale, modifiche all'art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001.*

Con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell'art. 1, commi 8 e 9, della legge delega n. 183 del 2014, sono state apportate sostanziali modifiche al contenuto normativo dell'art. 32 di cui in oggetto, in materia di congedo parentale.

Le modifiche riguardano l'elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni di vita del figlio, con conseguente elevazione dei limiti temporali di indennizzo, e l'introduzione della possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria.

La riforma consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire del congedo parentale fino ai 12 anni di vita del figlio, oppure fino ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Il diritto di astenersi dal lavoro compete:

alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dello stesso art. 32, che prevede l'elevazione del limite complessivo tra genitori a undici mesi qualora il lavoratore padre eserciti il diritto di astenersi per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;

quando vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

I periodi di congedo parentale, in considerazione della riforma di cui trattasi, saranno indennizzati così come segue:

Fasce età del bambino (anni)	Percentuale di Retribuzione riconosciuta dall'Istituto	
	Primi 30 gg. di congedo	Nel restante periodo e fino a un massimo di 6 mesi complessivi tra genitori
0 - 6	100%	30%
6 - 8	100%	30%, se il reddito individuale annuo del richiedente sia minore o uguale a 2,5 volte l'importo di € 6.531,00, importo del trattamento minimo di pensione A.G.O. 2015.
		0%, se superiore.
8 - 12	0%	0%



La riforma ha introdotto altresì la possibilità della fruizione in ore del congedo parentale.

Tale possibilità, al momento, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, potrà essere concretizzata con la fruizione su base oraria esclusivamente in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero, pertanto nella misura di 3 ore e 36 minuti a giornata.

La riforma prevede altresì l'incompatibilità della fruizione del congedo parentale ad ore con la fruizione di altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità di cui al decreto legislativo n. 151/2001.

Su questo punto l'INPS con messaggio n. 6704/2015 ha precisato che il fruitore del congedo parentale ad ore non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né di riposi orari per allattamento anche se richiesti per bambini differenti.

Risulta viceversa compatibile la fruizione del congedo su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi ex art. 33, commi 2 e 3, della Legge 104/92, quando fruiti in modalità oraria.

In sede di contrattazione collettiva potranno essere definiti criteri diversi di cumulabilità.

Si precisa che tale possibilità si aggiunge alla modalità già in uso, rimanendo invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori possono assentarsi a tale titolo.

Con decreto legislativo 148/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, tali nuove misure relative ai congedi e alla loro fruizione ad ore sono state confermate, rendendo in tal modo permanenti i nuovi congedi così come riformati dal decreto legislativo 80/2015, che inizialmente erano stati limitati sperimentalmente fino al 31 dicembre 2015.

Il Sistema presenze sarà appositamente aggiornato secondo quanto previsto dalla normativa di cui trattasi.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, si inviano i migliori saluti.

OR
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Affari del Personale
IL DIRETTORE
(Dott. Renato Carletti)
Renato Carletti